



ALL. DEL N. 36/86

ENTE AUTONOMO TEATRO LA FENICE

L'anno 1996, addì 22 luglio 1996 negli uffici del Teatro La Fenice presso Palazzo Franchetti di Venezia

t r a

l'E.A. Teatro La Fenice di Venezia rappresentato dal Sovrintendente dott. Gianfranco Pontel assistito dal direttore del personale e dal direttore amministrativo

e

la S.L.C.-C.G.I.L. rappresentata dal segretario territoriale sig. Conte Gianni;
la F.I.S.-C.I.S.L. rappresentata dal segretario territoriale Andrea Gaggetta
la U.I.L.-S.I.C. rappresentata dal segretario territoriale sig. Gianni Pagano
la F.I.A.L.S.-C.I.S.A.L. rappresentata dal segretario territoriale prof. Giorgio Trentin

è stato stipulato il seguente

ACCORDO

disciplinante il trattamento normativo ed economico di
FIGURANTI TEATRALI E COMPARSE

Tenuto conto che nelle produzioni liriche del teatro le esigenze registiche richiedono con sempre maggior frequenza l'impiego di figure professionali con una consapevolezza scenica che ne consenta un diversificato impiego in modo da soddisfare compiutamente le anzidette esigenze, viene identificato nel "**FIGURANTE teatrale**" il ruolo che soddisfa compiutamente tali esigenze, riservando alla "**COMPARSA**" funzioni di "massa".

PARTE NORMATIVA

FIGURANTE teatrale - definizione e compiti

Per figurante teatrale si intende colui o colei che é chiamato/a a coprire un ruolo non musicale previsto dal libretto o richiesto dalla regia e svolge azione e/o movimenti legati alla realizzazione scenica.

Il figurante sarà pertanto impiegato in azioni sceniche singole e/o di gruppo, in costume, con trucco o con accessori di attrezzatura completanti il costume stesso e/o finalizzati alle azioni stesse, di particolare rilevanza scenica, ivi compresi piccoli interventi coreografici e/o mimico-gestuali.

COMPARSA - definizione e compiti

Per comparsa di teatro lirico si intende colui o colei che fornisce prestazioni di tipo occasionale o saltuario non avente alcun carattere professionale.

E' utilizzata, in genere, per interventi di massa in cui svolge collettivamente le funzioni di sfondo o dei quadri di insieme.


La prestazione della comparsa è qualificata come da collaborazione coordinata, nell'ambito delle prestazioni di lavoro autonomo, di cui all'art. 2222 del C.C.

Le prestazioni della comparsa sono riservate ai minori ed agli anziani (sessantenni-settantenni).

CAPO GRUPPO - Definizioni e compiti

Il capo gruppo sarà un figurante teatrale individuato, su insindacabile giudizio della direzione del Teatro, sulla base di proprie valutazioni che dovranno tenere in debita considerazione l'esperienza acquisita nel settore dei teatri lirici e/o in 'settori' simili.

Il capo gruppo ha compiti di coordinamento, con particolare riferimento al rispetto dei tempi di intervento ed a quelli di carattere disciplinare, nonché di rilevamento delle presenze.



PRESTAZIONI del figurante teatrale e della comparsa

Il figurante e la comparsa sono impiegati in:

- prestazioni registiche con o senza pianoforte
- prestazioni in assieme con orchestra
- prestazioni per prove luci e prove tecniche
- prestazioni per prove costumi
- prestazioni per antepiano, anteprova generale, prova generale e recite

Durante le prestazioni, i figuranti e le comparse operano secondo le disposizioni della regia, che determina pure i modi ed i tempi di impiego.

I figuranti e le comparse, per particolari necessità o per esigenze di regia, da verificarsi di volta in volta, potranno essere impegnati in più ruoli e in scene diverse.

NORME GENERALI



1) - Con cadenza annuale ed almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività lirica l'ufficio regia predisporrà e curerà apposite liste alle quali si iscriveranno i figuranti teatrali che dovranno risultare iscritti all'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo almeno sessanta giorni prima della data di apertura delle liste medesime. All'atto dell'impegno contrattuale gli interessati dovranno risultare disoccupati e provvederanno ad autocertificare il proprio stato disoccupazionale.

Mentre le comparse verranno impiegate previa chiamata diretta.

2) - Le liste nominative dei figuranti verranno affisse all'albo dell'Ente, per almeno trenta giorni.

3) - L'Ente impegnerà il capo gruppo ed i figuranti teatrali per singola produzione mediante contratto individuale.

4) - Il responsabile della scelta e dell'utilizzo scenico dei figuranti e delle comparse, é il responsabile dell'ufficio regia che opera su indicazione del regista, in collaborazione con lo stesso;



- 5) - E' compito del Responsabile dell'ufficio regia, sulla base delle esigenze espresse dal regista, analizzare e stabilire preventivamente la suddivisione tra figuranti e comparse e altre figure professionali.
- 6) - Dopo due assenze ingiustificate durante le prove, l'impegno verrà considerato nullo.
- 7) - I figuranti e le comparse dovranno tenere un comportamento civile tale da non causare turbamento allo svolgimento delle prove e delle recite.
- 8) - L'inosservanza delle norme di cui sopra comporterà, a seconda della gravità, sanzioni economiche di importo non superiore al 30% della prestazione minima o la risoluzione del rapporto per i casi di particolare gravità.
- 9) - L'impegno contrattuale del figurante per mutate esigenze registiche, può essere rescisso entro tre giorni dall'inizio delle prestazioni, con il solo riconoscimento delle prestazioni effettuate. Trascorso tale termine, anche se il figurante non verrà impiegato, dovrà comunque essergli riconosciuto un compenso complessivo pari all'importo corrispondente alla prestazione minima moltiplicata per il numero delle recite rappresentate dall'Ente.
- 10) - Il responsabile dell'ufficio regia potrà avvalersi di un capo gruppo per i vari aspetti di coordinamento.


DURATA DELLE PRESTAZIONI e relative norme

La durata di ogni prestazione è fissata in quattro ore.

Sono consentiti prolungamenti fino ad un massimo di due ore, con i compensi indicati nella 'parte economica'.

Qualora si rendesse necessario superare tale orario complessivo (6 ore) senza soluzione di continuità, l'orario eccedente le prime quattro ore e fino ad un massimo di otto ore complessive, verrà considerato come altra prestazione con diritto al compenso per mancato intervallo.

La durata della prestazione in occasione delle recite viene, invece, convenzionalmente fissata, per i figuranti in cinque ore, decorrenti dall'orario di convocazione fino al termine del loro impegno scenico.



I figuranti teatrali e le comparse sono tenuti a rispettare rigorosamente l'orario di inizio delle prestazioni, secondo quanto previsto dall'apposito 'ordine del giorno', presentandosi, allo scopo, in tempo utile e in esecuzione delle disposizioni impartite.


Il foglio di presenza dei figuranti e delle comparse, verrà ritirato all'orario di inizio delle prestazioni indicate nell'ordine del giorno.

Non sono consentiti ritardi, pena l'esclusione dalle prestazioni.

Su decisione del responsabile dell'ufficio regia potrà, eccezionalmente, essere accettato un ritardo massimo di quindici minuti che comporterà, indipendentemente dai minuti di ritardo, una decurtazione pari al 15% del compenso di una prestazione.

Tra due prestazioni verrà rispettato, di norma, un intervallo minimo di due ore.

Nei casi in cui tale intervallo minimo non dovesse essere rispettato, al figurante e/o alla comparsa verrà un rimborso spese forfetario "cestino" pari a quello riconosciuto agli operai e agli impiegati dell'Ente impegnati in lavoro a turni.



PARTE ECONOMICA

Con decorrenza dal 1° settembre 1996 i compensi dei figuranti teatrali e delle comparse sono così quantificati:

Capogruppo

La prestazione del capogruppo, viene fissata in:

£. 85.000.= per ogni prestazione di durata fino a quattro ore

£. 85.000.= per la prestazione di durata fino a cinque ore in occasione delle recite

Le prestazioni eccedenti, con un massimo di due ore, saranno retribuite con un compenso di

£. 14.000.= per mezzora o frazione e

£. 21.000.= per ora o frazione superiore alla mezzora

(es. 1,5 ore = £. 35.000; 2 ore = £. 42.000, ecc.)

Figurante teatrale

£. 80.000.= per ogni prestazione di durata fino a quattro ore

£. 80.000.= per la prestazione di durata fino a cinque ore in occasione delle recite

Le prestazioni eccedenti, con un massimo di due ore, saranno retribuite con un compenso di

£. 13.500.= per mezzora o frazione e

£. 20.000.= per ora o frazione superiore alla mezzora

Comparsa

£. 55.000.= per ogni prestazione di durata fino a quattro ore.



Le prestazioni eccedenti con un massimo di due ore, saranno retribuite con un compenso di:

£. 9.200.= per mezzora o frazione e

£. 13.500.= per ora o frazione superiore alla mezzora.

I compensi di cui sopra si intendono comprensivi anche dell'accompagnatoria dei bambini.

I compensi per le prestazioni effettuate nel settimo giorno consecutivo di lavoro verranno maggiorati del 100%.



Le prestazioni del figurante e della comparsa sono finalizzate e trovano compiuto riscontro nelle recite e pertanto il compenso globale viene definito con l'effettuazione dell'ultima recita.

Pertanto, i compensi maturati per le prestazioni effettuate fino alla prova generale, verranno proporzionalmente ridotti in rapporto al numero delle recite eventualmente non effettuate, secondo le seguenti modalità:

Qualora il figurante e la comparsa non prestasse la propria opera durante le recite programmata dall'Ente, i compensi maturati nel corso delle prove preparatorie dell'opera, fino alla generale compresa, saranno ridotti in misura proporzionale al numero di recite programmate dall'Ente, nonché di quelle dal prestatore medesimo non effettuate, con il massimo di riduzione del 50% applicato a fronte di alcuna recita effettuata.

Non verranno applicate le anzidette riduzioni nei casi di assenza per malattia, debitamente comprovata da certificazione medica, con prognosi non inferiore a tre giorni.

I suindicati compensi verranno rivalutati automaticamente ogni anno sulla base dell'84% della variazione intervenuta nell'indice dei prezzi al consumo, per gli operai e gli impiegati elaborato dall'I.S.T.A.T., analogamente a quanto avviene per la rideterminazione dell'indennità prevista dal C.C.N.L. per il personale dipendente degli enti lirici e sinfonici.

Disposizione finale economica:

Tenuto conto che dall'accordo del 27.11.1991 ad oggi i compensi non hanno avuto alcun incremento e considerato altresì il maggior impegno professionale richiesto ai Figuranti rispetto a quello a cui erano tenuti; vengono riconosciuti ai soli "FIGURANTI" (con esclusione dei Figuranti speciali) i seguenti compensi "una tantum":

- 20% dei compensi corrisposti nel periodo dal 26.10.1994 al 27.1996 (da erogarsi entro il 30.9.1996 relativamente alle competenze del periodo 1.1.1996/2.7.1996 ed entro il 31.12.1996, per quelle relative al periodo 26.10.94/31.12.1995;

- 30% dei compensi corrisposti nel periodo dal 3.7.1996 al 31.7.1996 da erogarsi contestualmente al pagamento degli stessi.

Rinvii o annullamenti

In caso di rinvio o annullamento delle recite o prove fissate nell'ordine del giorno, l'Ente è tenuto ad avvisare i figuranti e le comparse mediante l'ordine del giorno da affiggersi entro le ore 13 del giorno precedente. In caso contrario verrà corrisposto un compenso pari a mezza prestazione, previa firma degli interessati sul foglio presenza. Invece per le eventuali prove aggiuntive la comunicazione potrà essere data entro la conclusione della prestazione serale eventualmente effettuata il giorno precedente a quello in cui viene richiesta la prestazione.

Prestazioni all'aperto

Per le prestazioni all'aperto, il compenso verrà maggiorato del 15%.

Riprese televisive

In occasione di eventuali riprese televisive, ai figuranti e alle comparse che vi partecipano verrà corrisposto un compenso pari:

- al 100% della prestazione per un solo atto
- al 50% della prestazione per gli atti successivi
- fino ad un massimo del 200% del compenso previsto per le prestazioni effettuate.

Compenso per truccatura

La truccatura semplice, che richiede l'applicazione di parrucca e barba o baffi, sarà compensata con £. 5.000.=

Per truccatura del viso e del collo £. 6.000.=


Per truccatura del volto e degli arti superiori £. 12.000.=

Per truccatura con impiego di materiali che comportino mutamento delle caratteristiche somatiche £. 18.000.=

Il compenso maggiore assorbe il minore.

I compensi dei figuranti si intendono forfetari onnicomprensivi di qualsiasi indennità, con unica esclusione delle eventuali indennità di trasferta e saranno assoggettati a contributi ENPALS e alla ritenuta d'acconto fiscale.

I compensi delle comparse saranno assoggettati alla sola ritenuta d'acconto fiscale.



Assicurazione infortuni

I figuranti e le comparse saranno coperti da assicurazione contro gli infortuni mediante polizza stipulata dall'Ente, la cui copia verrà consegnata alle OO.SS.

Contributi sindacali

L'amministrazione dell'Ente effettuerà, su delega del figurante e della comparsa, una trattenuta sindacale pari all'1% del compenso, che verrà versata all'organizzazione sindacale indicata dal lavoratore.



Durata dell'accordo

Il presente accordo decorrerà dal 1° settembre 1996 e avrà durata sino al 31 dicembre 1999 e si intenderà tacitamente prorogato, salvo non venga disdetto da una delle due parti, con lettera raccomandata, 60 giorni prima della scadenza.

Disposizioni finali

Il presente accordo assorbe, abrogandolo ogni precedente accordo disciplinante la materia di cui trattasi.

~~~~~



Nota a verbale


Le parti convengono inoltre sull'opportunità che le questioni normative ed economiche che disciplinano l'impiego dei figuranti teatrali e delle comparse debbano essere disciplinate dal C.C.N.L. Allo scopo si impegnano reciprocamente affinché il presente accordo possa costituire utile riferimento.

*La validità e pertanto l'operatività del presente accordo è subordinata all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'Ente.,*

**I.c.s.**


per l'E.A. Teatro La Fenice

il Sovrintendente  
(dott. Gianfranco Pontel)




per le OO.SS.


S.L.C.-C.G.I.L.



F.I.S.-C.I.S.L.



U.I.L.-F.I.L.S.I.C.



F.I.A.L.S.-C.I.S.A.L.





# FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA

## ACCORDO AZIENDALE di modifica dell'accordo 22 luglio 1996 disciplinante l'impiego dei FIGURANTI TEATRALI

Attesa la necessità di armonizzare i rapporti di lavoro da instaurarsi con le figure professionali di Figurante teatrale e di Figurante teatrale-capo gruppo, da impegnarsi per soddisfare le specifiche esigenze registiche delle produzioni liriche della Fondazione (sino ad oggi trattati come rapporti d'opera), già disciplinate dall'accordo aziendale del 22 luglio 1996, con quanto previsto dal **d.lgs 10 settembre 2003, n° 276, (attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14.2.2003, n° 30 )**

L'anno 2004 il giorno 2 del mese di febbraio in Venezia presso gli uffici della Fondazione Teatro La Fenice

tra

la **Direzione della Fondazione Teatro La Fenice**, rappresentata dal Sovrintendente Giampaolo Vianello - assistito dal direttore del personale e sviluppo organizzativo Paolo Libettoni;

e

gli organismi sindacali rappresentativi dei lavoratori composti da:

### OO.SS territoriali di categoria

|                     |                  |         |          |
|---------------------|------------------|---------|----------|
| S.L.C.-C.G.I.L.     | rappresentata da | Loris   | Brugnera |
| F.I.S.Tel.-C.I.S.L. | rappresentata da | Paolo   | Marconi  |
| U.I.L.Com.- U.I.L.  | rappresentata da | Enrico  | De Giuli |
| F.I.A.L.S. - CISAL  | rappresentata da | Giorgio | Trentin  |

unitamente alla **R.S.U.** del Teatro;

**SI CONVIENE** che alle prestazioni rese dal Figurante teatrale e dal Figurante teatrale-capo gruppo, di cui all'accordo aziendale 23.7.1996, si applica quanto previsto dal Titolo V, capo 1 "LAVORO INTERMITTENTE" di cui al predetto d.lgs. 276/2003, con esclusione degli obblighi derivanti dalla disponibilità del lavoratore e della relativa indennità di cui all'art. 36 del citato d.lgs. e che il compenso previsto dal citato accordo aziendale deve intendersi comprensivo di ogni indennità, trattamento o emolumento contrattuale.

La Direzione

Le OO.SS territoriali

La R.S.U.